

FAQ – Agenzie di viaggio e turismo ai sensi della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27

1. Cosa sono le Agenzie di viaggio e turismo?

L'art. 57, della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 definisce le Agenzie di viaggio e turismo come quelle "imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività".

Tali attività possono essere realizzate anche nella forma virtuale on line.

2. Per iniziare l'attività di ADV cosa devo fare?

Ai sensi dell'art. 58 co.1, L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una SCIA, su modello regionale, al Comune competente per territorio.

3. Dove trovo il modello di SCIA di inizio attività, come e a chi va presentato?

Il modello di SCIA di inizio attività, approvato con Decreto dirigente struttura 6 febbraio 2017 - n. 1136 (BURL del 08/02/2017), già disponibile presso i Comuni, può essere reperito sul portale Impresa in un giorno. La SCIA deve essere presentata e compilata attraverso gli sportelli telematici (clicca su <https://www.impresainungiorno.gov.it/> per conoscere lo sportello SUAP del Comune interessato).

4. Come comunico le variazioni inerenti la mia attività di Agenzia di viaggio e turismo?

Sono soggette all'obbligo di Comunicazione al Comune:

- La modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante;
- Il trasferimento di sede nello stesso Comune;
- La sostituzione del direttore tecnico;
- L'estensione di attività;
- La chiusura dell'attività;

I modelli di Comunicazione per tali variazioni dell'attività, approvati con Decreto dirigente struttura 6 febbraio 2017 - n. 1136 (BURL del 08/02/2017), già disponibili presso i Comuni, possono essere reperiti sul portale Impresa in un giorno.

La Comunicazione deve essere presentata e compilata attraverso gli sportelli telematici (clicca su <https://www.impresainungiorno.gov.it/per> conoscere lo sportello SUAP del Comune interessato).

Sono soggette all'obbligo di una nuova SCIA al Comune:

- La variazione di denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;
- Il trasferimento di sede in altro comune;
- Il cambio di titolarità;
- La modifica della persona giuridica, della ragione sociale o della denominazione societaria;
- La cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
- Il conferimento o la fusione.

I modelli di SCIA per tali variazioni dell'attività, approvati con Decreto dirigente struttura 6 febbraio 2017 - n. 1136(BURL del 08/02/2017), già disponibili presso i Comuni, possono essere reperiti sul portale Impresa in un giorno.

La SCIA deve essere presentata e compilata attraverso gli sportelli telematici (clicca su <https://www.impresainungiorno.gov.it/> per conoscere lo sportello SUAP del Comune interessato).

5. L'apertura di filiali, succursali o altri punti vendita è soggetta a una nuova SCIA?

L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, NON è soggetta a SCIA autonoma ma a comunicazione al Comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al Comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.

I modelli di Comunicazione, approvati con Decreto dirigente struttura 6 febbraio 2017 - n. 1136 (BURL del 08/02/2017), già disponibili presso i Comuni, possono essere reperiti sul portale Impresa in un giorno.

La Comunicazione deve essere presentata e compilata attraverso gli sportelli telematici (clicca su <https://www.impresainungiorno.gov.it/> per conoscere lo sportello SUAP del Comune interessato).

6. Quali adempimenti devono osservare le ADV?

Le Agenzie di viaggio e turismo sono tenute:

- alla preventiva presentazione di una SCIA, su modello regionale, al comune competente per territorio;
- alla comunicazione delle variazioni di cui all'art. 59;

- ad esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la SCIA, anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa;
- alla stipula, prima della presentazione della SCIA, di congrua polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto e i programmi di viaggio, e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla normativa nazionale in vigore;
- all'invio entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune competente per territorio, della documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata per l'anno successivo;
- alla nomina di un direttore tecnico a cui affidare la responsabilità tecnica dell'ADV.

7. Chi è il Direttore tecnico?

Il direttore tecnico di ADV è colui al quale è affidata la responsabilità tecnica dell'Agenzia di viaggio e turismo. E' il soggetto responsabile della conduzione aziendale e svolge mansioni di natura tecnico-specialistica, concernente la produzione, l'organizzazione o l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici. Il direttore tecnico svolge la propria professione generalmente con contratto a tempo indeterminato e con carattere di continuità, in quanto sono numerosi i compiti da svolgere e anche le responsabilità da assolvere, per cui la sua presenza in agenzia deve essere assidua. Nello svolgimento dei compiti è autonomo, essendo una professione con caratteristiche spiccatamente direttive ed organizzative. La sua attività deve essere svolta a carattere continuativo ed esclusivo.

8. E' necessaria un'abilitazione per esercitare l'attività di Direttore tecnico di ADV?

Si, La normativa vigente in Lombardia (L.R. 27/2015) prevede che le Province e la Città metropolitana di Milano indicano specifici esami abilitanti alla professione di direttore tecnico demandando alla Giunta la definizione:

- a) i requisiti professionali per il rilascio dell'abilitazione;
- b) le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità;
- c) il contenuto delle prove d'esame e ogni altra modalità di attuazione delle stesse;
- d) la composizione e il funzionamento della commissione d'esame;
- e) le modalità di iscrizione e di cancellazione al registro regionale.

Le Regioni stanno lavorando con il MIBACT per fornire il supporto alla predisposizione dei testi definitivi che individuino il profilo professionale di Direttore tecnico.

A seguito dell'approvazione di questi testi e della pubblicazione del Decreto Ministeriale, le Regioni potranno attivarsi per far organizzare i corsi e le prove di esame per il tramite delle Province.

Nel rispetto della normativa comunitaria, Regione Lombardia riconosce inoltre l'iscrizione al Registro dei Direttori tecnici in conformità alle previsioni del D.lgs 206/2007.

A garanzia dell'offerta dei servizi dell'agenzia di viaggio e quindi a tutela del consumatore finale, l'accesso alla professione di Direttore Tecnico viene quindi garantito attraverso le seguenti possibilità alternative:

A) superamento dell'esame bandito dalle Province;

B) rispetto dei requisiti di cui al D.lgs 206/2007:

- per i titolari di agenzia l'attività deve essere stata esercitata per almeno: (i) 5 anni consecutivi; (ii) 3 anni consecutivi + titolo di studio di istruzione secondaria superiore specifico nelle materie turistiche; (iii) 3 anni consecutivi + 5 anni come lavoratore subordinato in agenzia di viaggio con le mansioni previste dal II livello o superiore in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo. La data di decorrenza della titolarità dell'agenzia è quella del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività o di presentazione della S.C.I.A.. Il socio titolare non intestatario dell'autorizzazione, oltre la presentazione della visura camerale, dovrà dimostrare con idonea documentazione (busta paga, o altra documentazione contrattuale) l'effettivo coinvolgimento operativo e lavorativo presso l'agenzia viaggi. Sono equiparati ai titolari coloro che gestiscono filiali di agenzie principali con contratti di affiliazione o associazione in partecipazione o franchising. Dovrà essere dimostrata l'effettiva durata del contratto per gli anni richiesti come requisito.

- per i dipendenti e lavoratori subordinati l'attività lavorativa deve essere stata svolta con le mansioni previste dal II livello o superiore, in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo per almeno 5 anni consecutivi ed essere in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria superiore specifico nelle materie turistiche.

Il periodo lavorativo dovrà essere dimostrato con copia delle buste paga (prima e ultima per ogni annualità) attestanti la decorrenza dei 5 anni di attività lavorativa svolta con le mansioni previste dal II livello o superiore.

9. Quali adempimenti devono osservare le ADV on line?

Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette a tutte le disposizioni del Titolo V della l.r. 27/2015 e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.

A seguito dell'approvazione del PDL Semplificazione 2017 che ha abrogato il comma 5 dell'art. 58 l.r. 27/2015, le ADV on line la cui sede si trovi all'estero, NON sono più obbligate a indicare il responsabile della stessa per il territorio della Lombardia.

10. Anche gli Uffici di biglietteria sono soggetti ai medesimi adempimenti in capo alle ADV?

No, le disposizioni della l.r. 27/2015 non si applicano all'apertura di uffici da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, se l'attività svolta in tali uffici si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di PROPRI biglietti di trasporto.

11. E' previsto un deposito cauzionale per le attività di ADV?

No, in seguito dell'approvazione della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Legge di semplificazione 2016" (BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2016), all'art. 18 è stata disposta l'abrogazione dell'art. 62 ex Legge Regionale 1 ottobre 2015 n.27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", articolo riguardante la cauzione per l'attività di ADV.

Gli Enti locali sono già stati invitati a restituire ai soggetti interessati i documenti che attestino il versamento del deposito cauzionale a loro favore e a svincolare le relative cauzioni anche in assenza di richiesta formale dei titolari delle attività interessate

12. Cosa comporta la soppressione del Fondo nazionale di Garanzia?

Con l'entrata in vigore della Legge 29 Luglio 2015, n.115 – art. 9 –, è stato abolito il Fondo di Garanzia istituito dall'art. 51 del Decreto Legislativo n. 79 del 23/05/2011. Contestualmente viene previsto l'obbligo – e non più la sola possibilità – per ogni organizzatore ed intermediario, di stipulare, oltre alla polizza di responsabilità civile a favore del turista, anche una polizza assicurativa o garanzia bancaria che garantisca appunto, in casi di insolvenza o fallimento di intermediario/organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.

13. Può una Associazione/gruppo sociale/comunità organizzare un viaggio senza utilizzare la copertura tecnica di una ADV?

L'organizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolta esclusivamente ai propri aderenti, da parte di associazioni, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alla copertura tecnica di una ADV, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

14. Può un Ente locale o una scuola organizzare un viaggio senza utilizzare la copertura tecnica di una ADV?

No, fatti salvi, per i soli Enti locali, i viaggi che rientrano nelle loro attività istituzionali e quelli svolti a esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere assicurati e fatte salve le escursioni organizzate dalle scuole che non prevedono pernottamento per le quali si ritiene non sia necessaria la mediazione di una Agenzia di viaggio, fatto salvo l'obbligo di stipula di congrua polizza assicurativa.

15. *Chi posso contattare in caso di altri dubbi?*

Per eventuali ulteriori dubbi si invita a compilare il form dedicato: [Richiesta di chiarimenti in merito alla nuova legge regionale sul turismo](#).